



COMUNE DI ACQUI TERME

Decreto n. 6

Il Sindaco

Premesso:

- che l'art. 50, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce, in relazione al Sindaco come capo dell'Amministrazione, che lo stesso sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- che rispetto a tale competenza, la giurisprudenza ha evidenziato la possibilità, per il Sindaco, di adottare atti a valenza macro-organizzativa;

Premesso:

- che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;
- che l'art. 1 del d.l. n. 6/2020, conv. in l. n. 13/2020, stabilisce che:
 - a) "allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2 (dello stesso d.l.), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" (comma 1);
 - b) che "tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:
 - (...)
 - k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
 - (..)
 - o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3" (comma 2);
- che l'art. 2 dello stesso d.l. n. 6/2020 stabilisce che "le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";
- che l'art. 3 dello stesso d.l. n. 6/2020 stabilisce che "le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale";

- che l'art. 35 del successivo d.l. n. 9/2020 stabilisce che "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

- che in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del d.l. n. 6/2020 conv. in l. n. 13/2020 sono stati adottati, per la definizione di specifiche misure di contenimento:

a) il d.P.C.M. 8 marzo 2020, che ha stabilito specifiche misure per una serie di aree del territorio nazionale, prevedendo in particolare all'art. 1, comma 1, lett. e) che "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)";

b) il d.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha stabilito l'estensione delle misure previste dal d.P.C.M. 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

c) il d.P.C.M. 11 marzo 2020, che:

c.1.) all'art. 1, stabilisce un'ulteriore serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prevedendo al comma 1, punto 6 che "fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e) , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

c.2.) all'art. 2 che le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020;

Considerato:

- che in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del d.P.C.M. 11 marzo 2020 è necessario individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

- che, in relazione all'individuazione di tali attività è possibile assumere a parziale riferimento:

a) la classificazione dei servizi pubblici essenziali definita dall'art. 1 della legge n. 146/1990 come specificata dall'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni - Autonomie Locali del 19 settembre 2002, come integrato dall'accordo dell'8 marzo 2016;

b) la classificazione dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane stabilita dal d.m. Interno 28 maggio 1993;

- che l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza si configura come presupposto necessario per gli atti di organizzazione relativi all'applicazione del lavoro agile e incide temporaneamente sull'assetto funzionale del Comune, risultando pertanto atto di macro-organizzazione;

- che, sulla base dell'attuale macrostruttura dell'Ente, approvata con deliberazione della Giunta n. 159/2019, l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza:

a) riguarda i servizi pubblici e i servizi strumentali (afferenti al funzionamento dell'Amministrazione) che richiedono attività da svolgersi nelle sedi comunali e nel territorio del comune necessariamente mediante l'impiego di persone e mezzi, pertanto non sostituibili da soluzioni organizzative supportabili mediante strumenti informatici o riconducibili a lavoro a distanza;

b) riguarda servizi e attività che possono essere subordinati a verifiche preliminari del necessario sviluppo dei processi nei quali devono essere svolte (come ad esempio le attività di verifica del direttore dei lavori in un cantiere);

- che alcune attività individuate come indifferibili da rendere in presenza potranno essere svolte mediante modalità di lavoro agile, già autorizzate o da autorizzarsi con provvedimento dirigenziale;

- che le attività individuate come indifferibili da rendere in presenza dovranno essere svolte dai dipendenti dell'Amministrazione nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da virus Covid-19 indicate nei suindicati decreti;

- che il personale addetto alle attività non individuate come indifferibili dovrà prioritariamente smaltire le ferie e altre tipologie di permesso relativi all'anno 2018 e anteriori e solo in via subordinata ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.l. n. 9/2020;

Visto l'art. 53 dello Statuto comunale, relativo ai poteri del Sindaco quale capo dell'Amministrazione;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

decreta

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del d.P.C.M. 11 marzo 2020 sono individuate, nella tabella seguente, le attività indifferibili che devono essere rese in presenza da personale del Comune - quando si renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali ed i servizi non siano gestibili mediante attività informatizzate da remoto - in base alle condizioni e secondo le modalità per ciascuna specificate:

| Uffici | Attività indifferibili da rendere in presenza | Numero dipendenti |
|---|---|----------------------------------|
| Uffici Delibere/Avvocatura/Segreteria Sindaco | Attività di supporto agli organi istituzionali | Massimo 1 per ciascun ufficio |
| Uffici URP/Contratti/Protocollo-Messi | Attività di servizi al pubblico per informazioni/ documentazione per i servizi cimiteriali e procedure di TSO/ ritiro atti e notifiche non differibili | Massimo 1 per ciascun ufficio |
| Economato | Attività relative allo sviluppo dei procedimenti amministrativi (compresa la produzione di atti amministrativi): a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali; b) quando per tali procedimenti non sia possibile sospendere i termini in conseguenza della situazione di emergenza; c) attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria (es. acquisti materiale) | Massimo 2 |
| Ragioneria/Personale | Attività relative alla gestione dei pagamenti: quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza. Attività relative ad obblighi prescritti da norme incidenti sull'attività dell'Amministrazione (es. obblighi in materia di contabilità, trasparenza, obblighi verso autorità ecc.): quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non siano prorogati dagli stessi soggetti riceventi in conseguenza della situazione di emergenza. | Massimo 2 |
| Uffici Tributi/Affissioni/Recupero | Attività relative alla riscossione dei tributi: quando per tali procedure non siano stati | Massimo: - 1 Tributi |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| crediti | prorogati ex lege i termini o non possibile prorogarli per l'Amministrazione in conseguenza della situazione di emergenza. | - 1 Affissioni - 2 Recupero Crediti |
| Servizi di anagrafe e di stato civile | Attività di rilascio/rinnovo CIA in assenza di altri documenti di riconoscimento in corso di validità. Attività di raccolta delle registrazioni di nascita e di morte (anche mediante reperibilità). Autorizzazioni di polizia mortuaria e disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) | Massimo: - 1 Anagrafe - 2 Stato Civile |
| Ufficio Tecnico - LL.PP. | Attività relative alla direzione dei lavori nei cantieri attivi per la realizzazione di opere/lavori indifferibili. Attività di controllo e di vigilanza dei cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini; Attività per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi); Attività comportanti interventi diretti di personale, per accertamenti, verifiche e attività specifiche. | Massimo: - 2 amministrativi - 2 tecnici |
| Operai (Economato e LL.PP) | Attività specifiche definite dai Dirigenti | Tutto il personale secondo i turni già stabiliti |
| Ufficio Ecologia | Attività connesse alle procedure di effettuazione di servizi di igiene urbana | Massimo 1 |
| Urbanistica | Attività di controllo sull'esecuzione di lavori in corso | Massimo: 1 amministrativo 2 tecnici |
| Polizia locale | Attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; Attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale; Attività di pronto intervento; Attività della centrale operativa; Vigilanza territoriale; Attività relative all'emergenza Covid-19 e ad altre emergenze da presidiare con personale in reperibilità; Attività di notifica e gestione procedimenti amministrativi. | Tutto il personale disponibile, con il seguente contingente minimo: Agenti: - minimo 3 (turni A e B) - minimo 2 (turno C e festivi, se necessario, su base volontaria) |

| | | |
|------------|--|-------------------------------|
| | Attività Ufficio Verbali | Massimo 1 per Ufficio Verbali |
| Commercio | Attività per la gestione dell'emergenza rispetto alle attività commerciali | Massimo 1 |
| Assistenza | Attività di gestione alloggi di edilizia sociale e comunale Attività di gestione bonus luce e gas | Massimo 1 |
| CED | Attività di assistenza sulle postazioni informatiche di lavoro, sia in sede che in remoto, laddove non sia possibile erogarla a distanza | Massimo 3 |
| Archivio | Attività di ricerca documenti per accesso agli atti | Massimo 1 |

2. le attività indicate come indifferibili potranno essere svolte mediante modalità di lavoro agile, già autorizzate o da autorizzarsi con provvedimento dirigenziale e solo laddove ciò non sia possibile in presenza, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da virus Covid-19 indicate nei suindicati decreti;

3. il personale addetto alle attività non individuate come indifferibili dovrà prioritariamente smaltire le ferie e altre tipologie di permesso relativi all'anno 2018 e anteriori e solo in via subordinata ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.l. n. 9/2020;

4. il presente atto esplica effetti fino al 25 marzo 2020 o ad altra ulteriore scadenza individuata dalle norme nazionali e costituisce atto di organizzazione generale e deve essere assunto a riferimento dai Dirigenti / Responsabili dei Servizi in relazione agli atti di organizzazione che ciascuno di essi dovrà adottare in relazione all'individuazione, nei Settori/Servizi di propria competenza, delle risorse umane da assegnare alla gestione delle suindicate attività.

Acqui Terme, 16 marzo 2020

Il Sindaco
Lorenzo Lucifora


